



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495751

F +39 0461 495749

pec dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it

@ dip.sviluppoeconomico@provincia.tn.it

Spettabili

Comuni del Trentino

Comunità di Valle del Trentino

Commissariato del Governo

Comando Provinciale Carabinieri

Questura di Trento

Guardia di Finanza

Consiglio delle Autonomie Locali

Consorzio dei Comuni Trentini

Trentino Sviluppo S.p.A.

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Ordine degli Avvocati di Trento

Ordine degli Avvocati di Rovereto

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Trento

Associazione albergatori ed imprese turistiche
della Provincia di Trento – ASAT

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Confesercenti del Trentino

Confcommercio imprese per l'Italia - Trentino -
Unione delle imprese, delle attività professionali
e del lavoro autonomo della provincia di Trento

Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Federazione Trentina della Cooperazione

Confindustria Trento

Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento

CNA del Trentino

Coordinamento provinciale imprenditori

Federazione Provinciale Coldiretti - Trento

Confagricoltura del Trentino

CIA - Agricoltori Italiani Trentino

ACT - Associazione Contadini Trentini

ACLI Terra

ANCE Trento Associazione Trentina dell'Edilizia

Associazione Agriturismo Trentino

L.A.P.E.T. Trento - Associazione
Nazionale Tributaristi

A.N.CO.T. Associazione Nazionale
Consulenti Tributaristi

CGIL del Trentino

CISL del Trentino

UIL del Trentino

e, p.c. Spettabili

Presidenza della Provincia autonoma di
Trento

Assessorato allo sviluppo economico, ricerca
e lavoro

Assessorato all'artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo

Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca

Direzione generale della Provincia autonoma di Trento
Dipartimento protezione civile

Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del suolo

Ufficio Stampa

L O R O S E D E

D323/4.15-2020-39/LP/mis

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Indicazioni operative relative all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* nonché all'applicazione delle ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento in materia.

Considerati i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, si ritiene opportuno aggiornare le note fino ad ora inviate.

La presente indicazione sostituisce le precedenti comunicazioni in materia emanate dallo scrivente Dipartimento.

1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate negli allegati 1, 2, 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Risulta confermata la possibilità di operare per tutti i codici ATECO già previsti, cui si aggiungono i codici ATECO:
 - 07 - Estrazione di Minerali Metalliferi
 - 08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
 - 09 - attività dei servizi di supporto all'estrazione
 - 12 - Industria del Tabacco
 - 13 - Industrie tessili
 - 14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
 - 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
 - 17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
 - 20 - Fabbricazione di prodotti chimici
 - 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
 - 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
 - 24 - Metallurgia
 - 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

- 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 - Fabbricazione di mobili
- 32 - Altre industrie manifatturiere
- 33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41- Costruzione di edifici
- 42 - Ingegneria civile
- 43 - Lavori di costruzione specializzati
- 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 68 - Attività immobiliari
- 73 - Pubblicità e ricerche di mercato
- 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80 - Servizi di vigilanza e investigazione
- 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

Tutti gli operatori economici in possesso dei suddetti nuovi codici ATECO ammessi dal giorno 4 maggio 2020 possono riprendere l'attività nel rispetto dei contenuti degli allegati al DPCM del 26 aprile 2020, nonché degli Indirizzi per la gestione dell'emergenza covid-19 nelle aziende - Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro ed eventuali documenti di settore approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

La mancata attuazione dei protocolli nazionali e locali che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile, avvalendosi anche dei propri dipendenti.

Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice ATECO macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro.

Le attività che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Gli operatori economici che già operano da prima del 4 maggio per effetto di ordinanze del Presidente della Provincia e dei DPCM nazionali proseguono la loro attività nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per queste attività non serve più inoltrare comunicazioni al Presidente della Provincia o al Commissariato.

2. Sono inoltre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed essenziali (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 2).
3. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
4. Per le attività commerciali vale ora l'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, senza alcuna esclusione (è quindi autorizzato anche il commercio al dettaglio di libri). Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, sia nei centri commerciali, sia in sede ambulante. Dal 4 maggio le attività commerciali autorizzate possono operare anche nei centri commerciali. I suddetti negozi

possono inoltre proseguire l'attività commerciale via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

I negozi di "vestiti di bambini e neonati" possono vendere anche calzature per bambini. Ai sensi dell'Ordinanza del 2 maggio 2020 possono inoltre operare i negozi di calzature limitatamente alla vendita di calzature per bambini.

Nell'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tutte le attività non sospese sono tenute a verificare che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Sono inoltre obbligatorie le misure previste dall'allegato 5 del DPCM del 26 aprile, nonché degli Indirizzi per la gestione dell'emergenza covid-19 nelle aziende - Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro ed eventuali documenti di settore approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento

Si ricorda che per il personale a diretto contatto con il pubblico, che presta la propria attività presso i predetti esercizi commerciali al dettaglio, è necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti. I clienti devono inoltre utilizzare la mascherina. Inoltre è onere dell'attività commerciale mettere a disposizione degli avventori, soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.

Tali disposizioni valgono anche per edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie e per gli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni.

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia è stabilita la chiusura nei giorni di domenica e festivi della sola attività di vendita di generi alimentari.

5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni), nonché le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non previsti nell'allegato 2 del DPCM del 26 aprile 2020.
7. Resta consentita la sola ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio, ambulanti di prodotti alimentari e bevande, agriturismi) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Tale trasporto può essere effettuato anche dai dipendenti in servizio dell'azienda.
È inoltre ammessa l'attività d'asporto di cibi e bevande (chiuse/sigillate) con obbligatoria prenotazione on-line o telefonica, salvo per la vendita effettuata da operatori ambulanti, e ritiro del cliente presso il punto vendita nel rispetto degli Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende - Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro ed eventuali documenti di settore approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Le attività della ristorazione (consegna a domicilio e take away) sono consentite anche nei giorni domenicali e festivi.
I ristoranti, se organizzati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 2 maggio 2020, possono effettuare mense aziendali presso i propri locali su base contrattuale.
8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
9. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' inoltre consentito, anche per le aziende il cui codice ATECO prevede la chiusura, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via telefono, televisione, radio e corrispondenza. Si ricorda che l'azienda, se non ha già attivo il codice ATECO per tale attività, deve effettuare la comunicazione unica al Registro delle Imprese C.C.I.A.A Trento e gli obblighi nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate (e, se dovuto, INPS, INAIL) entro 30 gg dall'inizio dell'attività stessa. Il trasporto dei beni può essere effettuato dal titolare, dai soci, dai dipendenti in servizio dell'azienda o da soggetti terzi che si occupano di consegne a domicilio di prodotti. Si sottolinea che per tali trasporti è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, in particolare mascherine e guanti.

10. Le attività professionali non sono sospese, il DPCM invita all'adozione del lavoro agile, ad incentivare ferie e congedi dei dipendenti, ad assumere protocolli anti contagio, ad usare strumenti di protezione individuale, ad incentivare azioni di sanificazione.
11. L'attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO autorizzati.
12. Per le attività sospese, previa comunicazione al Commissario del Governo, è ammesso l'accesso ai locali aziendali del titolare, del personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative, di manutenzione (anche legata allo smart-working), gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione. E' altresì consentita, previa comunicazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
13. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO previste dal DPCM del 26 aprile 2020.
14. Le attività di alloggio per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni codice ATECO 55.2 sono autorizzate ad operare limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate ad operare attualmente ai sensi delle disposizioni nazionali e provinciali (si veda ad es. l'Allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020) o in cui vengono ospitati soggetti per motivi legati all'emergenza COVID19 o in cui sono ospitati soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture. Sono assimilati a questa categoria anche le attività di B&B che operano senza partita IVA
15. Si ricorda che già dal 14 aprile 2020 le attività produttive e i cantieri possono proseguire anche con lavoratori provenienti da fuori provincia, non aventi il medico di medicina generale in Trentino.

In sintesi alle indicazioni di cui sopra, preme sottolineare che tutte le comunicazioni relative ad autorizzazioni da ottenere ai sensi del DPCM nazionale vanno inviate al Commissariato del Governo utilizzando l'indirizzo email prefetto.pref_trento@interno.it.

Le comunicazioni da inviare invece al Presidente della Provincia vanno inviate all'indirizzo di posta certificata dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it.

Il Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario. A tal fine, per quesiti specifici, è possibile contattare il numero 0461/495751. La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Pedron -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

APPENDICE 1-CODICI ATECO ATTIVI AI SENSI DEL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09	Attività dei servizi di supporto all'estrazione
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
12	Industria del tabacco
13	Industria del tessile
14	Confezioni di articoli di abbigliamento, confezioni di articoli in pelle e pelliccia
15	Fabbricazione di articoli in pelle o simili
16	Industria del legno e dei prodotti del legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	Metallurgia
25.	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazioni di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41	Costruzioni di edifici
42	Ingegneria civile

43	Lavori di costruzione specializzati
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
68	Attività immobiliari
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73	Pubblicità e ricerche di mercato
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80	Servizi di vigilanza e investigazione
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione dell'attività di realizzazione
82	Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazione e organismi extra-territoriali

APPENDICE 2

Articolo 1, l. 146 del 1990 - servizi considerati essenziali - (richiamato dal DPCM 22 marzo 2020)

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
 - a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; ((l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
 - b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
 - c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
 - d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 - e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

APPENDICE 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

ALLEGATO 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 2 SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse